Conto corrente con la Posta — Anno 87° — Numero 238

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 19 ottobre 1946 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO PRESIDENZIALE 25 giugno 1946, n. 216.

Rimborso alla Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) della eventuale differenza sul prezzo delle piriti di ferro da esportare in Francia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

In virtù dei poteri di Capo provvisorio dello Stato, conferitigli dall'art. 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il commercio con l'estero, di concerto con quello per il tesoro, per l'agricoltura e foreste e per l'industria e il commercio;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

E' autorizzato a favore della Società Italiana Commercio Estero (S.I.C.E.A.) per l'esportazione in Francia di centomila tonnellate di piriti di ferro in contropartita dell'importazione di fosforiti, il rimborso della eventuale differenza risultante tra il prezzo corrisposto di Lit. 2000 per tonnellata di piriti resa fob Portiglioni e quello che sarà concordato con le competenti Autorità Francesi, oltre le eventuali altre spese accessorie.

Qualora il prezzo come sopra concordato risulti superiore alla quotazione di Lit. 2000 a tonnellata fob Portiglioni, la differenza sarà devoluta all'Erario.

Art. 2.

L'onere di cui al primo comma dell'art. 1 sarà posto, (ove non si renda possibile, a giudizio del Comitato interministeriale dei prezzi, riversarlo in tutto od in parte sul prezzo al consumo delle fosforiti da importare) a carico del bilancio dello Stato.

La S.I.C.E.A. è tenuta a presentare, ai fini della regolazione finanziaria dell'operazione prevista al presente decreto, documentato rendiconto al Ministero dell'industria e commercio, del commercio con l'estero e del tesoro.

Con decreto del Ministro per il tesoro sarà provveduto alle eventuali variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 giugno 1946

DE GASPERI

BRACCI — CORBINO — GULLO
GRONCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1946
Atti del Governo, registro n. 2, foglio n. 66. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 217.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carmine del comune di Pozzuoli (Napoli).

N. 217 Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Pozzuoli in data 11 aprile 1943, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria della Consolazione, nel rione Carmine del comune di Pozzuoli (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 218.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Caltagirone (Catania).

N. 218. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Caltagirone in data 21 novembre 1912, integrato con postilla 30 ottobre 1945, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro Apostolo, nel comune di Caltagirone (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 agosto 1946, n. 219.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine).

N. 219. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Udine in data 25 gennaio 1945, relativo alla erezione della parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria, in frazione Pignano del comune di Ragogna (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 220.

Erezione in ente morale della Fondazione « Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano », con sede in Catania.

N. 220. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Borsa di studio avv. Antonino Fazio, di perfezionamento in diritto civile o romano », con sede in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 settembre 1946, n. 221.

Erezione in ente morale della Fondazione « Avv. Antonino Fazio pro borse di studio e pro città universitaria di Catania », con sede in Catania.

N. 221. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 20 settembre 1946, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Avv. Antonino Fazio pro borse di studio e pro città universitaria di Catania », con sede in Catania, viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GULLO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1946

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 settembre 1946.

Riammissione nella carica di un agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068, concernenti l'ordinamento nelle Borse valori;

Visti i regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222; 9 aprile 1925, n. 375; 29 luglio 1925, n. 1261 e 30 giugno 1932, n. 815, contenenti provvedimenti sulle Borse valori;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 368, col quale sono state dettate norme per la riammissione in carica degli agenti di cambio dichiarati dimissionari per motivi razziali;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 19 giugno 1946, n. 1;

Vista la domanda con la quale il sig. Treves Umberto fu Salvatore chiede la riammissione nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino, nel cui ruolo egli era compreso all'atto delle dimissioni impostegli dalle leggi razziali fasciste;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dalla Camera di commercio, industria e agricoltura, dal Comitato direttivo degli agenti di cambio e dalla Deputazione della Borsa valori di Torino;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il signor Treves Umberto fu Salvatore è riammesso nella carica di agente di cambio presso la Borsa valori di Torino.

L'esercizio della professione è subordinato alla condizione che il signor Treves abbia ricostituito la cauzione prescritta per gli agenti di cambio di detta Borsa valori.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1946

DE NICOLA

CORBINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1946
Registro Tesoro n. 10, foglio n. 182. — COLIZZA

(3105)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1° ottobre 1946.

Nomina del commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, concernente l'esercizio delle assicurazioni private e le successive modificazioni;

Visto il decreto Presidenziale 10 maggio 1945, con il quale l'ing. Remo Garosci è stato nominato commissario della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, a' termini dei regi decreti-legge 15 novembre 1943, n. 8/B e 24 gennaio 1944, n. 20, concernenti la tutela degli interessi di persone fisiche e giuridiche di nazionalità italiana aventi la residenza o la sede nel territorio occupato dal nemico;

Visti i decreti legislativi luogotenenziali 19 ottobre 1944, n. 420, e 26 aprile 1945, n. 229, concernenti la nomina dei commissari e sindacatori per la gestione di imprese private;

Ritenuto che la predetta Società di assicurazione esercita una attività di interesse generale e che ricorrono nel caso gli estremi di cui all'art. 1, n. 1, del

citato decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420;

Ritenuta l'opportunità di affidare allo stesso ingegnere Remo Garosci la gestione della Mutua predetta;

Sentito il Ministro per l'industria ed il commercio;

Decreta:

L'ing. Remo Garosci è nominato commissario per l'intera gestione della Società Mutua assicurazioni enti cooperativi italiani, con sede in Milano, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 420.

La gestione commissariale è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'industria e commercio ed avrà durata fino a sei mesi dalla dichiarazione della cessazione dello stato di guerra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Milano.

Roma, addì 1° ottobre 1946

DE GASPERI

(3055)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Approvazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di credito su pegno di 1ª categoria approvato con regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Viste le deliberazioni in data 15 aprile 1946, e 8 luglio 1946 del Consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Pavia;

Visto il proprio decreto di pari data, col quale il Monte di credito su pegno di Pavia viene classificato di 1ª categoria;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto del Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, allegato al presente decreto, composto di n. 73 articoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3130)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Passaggio in 1ª categoria del Monte di credito su pegno di Pavia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Vista la legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Considerato che a seguito del rilevante ammontare di depositi fruttiferi raccolti, il Monte di credito su pegno di Pavia ha assunto carattere prevalente di Istituto di credito;

Decreta:

Il Monte di credito su pegno di Pavia, con sede in Pavia, è classificato di 1ª categoria, ai sensi dell'art. 1 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3136)

DECRETO MINISTERIALE 3 ottobre 1946.

Apertura di una filiale in Boglietto della Cassa di risparmio di Asti.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141; 7 aprile 1938, n. 636; 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 226, concernente la soppressione dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il passaggio delle sue attribuzioni e facoltà al Ministero del tesoro;

Vista la domanda avanzata dalla Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti;

Sentito l'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Asti, con sede in Asti, è autorizzata ad aprire una propria filiale in Boglietto, frazione del comune di Costigliole (Asti), con funzionamento limitato a due volte alla settimana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 ottobre 1946

p. *Il Ministro*: PETRILLI

(3139)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica oculistica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pavia, cui la Facoltà stessa intende provvedere mediante trasferimento.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso l'Università di Pavia è vacante la cattedra di clinica oculistica, cui la competente Facoltà di medicina e chirurgia intende provvedere mediante trasferimento di titolare da altro Ateneo.

Gli aspiranti a detto trasferimento, dovranno far pervenire le proprie domande direttamente al preside della suddetta Facoltà, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3164)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma)

La zona di ripopolamento e cattura di Soragna (Parma), della estensione di ettari 560, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 30 giugno 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3074)

Rinnovazione della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna)

La zona di ripopolamento e cattura di Brisighella (Ravenna), della estensione di ettari 1.100, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 22 marzo 1939, s'intende rinnovata fino alla data di apertura dell'annata venatoria 1948-49.

(3075)

Trasferimento all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura degli immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura e soppressione delle sezioni provinciali di detti Consorzi.

Con decreto Ministeriale 24 luglio 1943 del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello delle finanze, i beni immobili della cessata Federazione nazionale dei Consorzi provinciali dell'agricoltura, vengono trasferiti all'Ente economico dell'ortoflorofrutticoltura e vengono soppresse le sezioni provinciali dei suddetti Consorzi.

(3129)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Riassunto del provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946 riguardante la data di decorrenza dei prezzi dei prodotti siderurgici.

Il Ministero dell'industria e commercio, con provvedimento prezzi n. 69 del 9 ottobre 1946, ha stabilito che con decorrenza dalle spedizioni effettuate dal giorno 10 corrente, i produttori sono autorizzati ad applicare i prezzi dei prodotti siderurgici che saranno precisati con apposito provvedimento in corso di emanazione.

(3123)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto n. 3645 dell'8 ottobre 1946 del Ministro per i lavori pubblici, il sig. Ingarano ing. Mario è nominato presidente dell'Istituto autonomo delle case popolari della provincia di Torino.

(3094)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida di smarrimento di ricevuta di deposito buoni del Tesoro

(3ª *pubblicazione*). **Avviso n. 1.**

In conformità dell'art. 230 del regolamento generale del Debito pubblico, ed art. 16 decreto legislativo luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della ricevuta mod. 168 T, n. 19 del 17 agosto 1943, rilasciata dalla Sezione di tesoreria di Napoli al sig. De Martino Francesco fu Antonio per il deposito di buoni Tesoro novennali 1951 4% del c. n. complessivo di L. 25.000 presentati per la conversione in buoni 5 %.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 230 del menzionato regolamento, si provvederà alla consegna dei nuovi titoli all'avente diritto senza il ritiro della predetta ricevuta.

Roma, addì 6 agosto 1946

Il direttore generale: CONTI

(2348)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 ottobre 1946 - N. 213

Argentina	25 —	Norvegia	20,1625
Australia	322,60	Nuova Zelanda	322,60
Belgio	2,2817	Olanda	37,6485
Brasile	5,45	Portogallo	4,057
Canadà	100 —	Spagna	9,13
Danimarca	20,8505	S. U. America	100 —
Egitto	413,50	Svezia	27,78
Francia	0,8396	Svizzera	23,31
Gran Bretagna	403,25	Turchia	35,55
India (Bombay)	30,20	Unione Sud Afr.	400,70

Rendita 3,50 % 1906	90,425
Id. 3,50 % 1902	85,50
Id. 3 % lordo	71,25
Id. 5 % 1935	95,80
Redimibile 3,50 % 1934	89,275
Id. 5 % 1936	95,525
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,45
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,20
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	97,40
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	97,35
Id. 5 % (15 settembre 1950)	97,225
Id. 5 % (15 aprile 1951)	97,225
Id. 4 % (15 settembre 1951)	91,675
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	97,275
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	97,40
Id. 5 % convertiti 1951	96,95

CONCORSI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per esami a dodici posti di vice segretario (gruppo B, grado 11°) nel ruolo amministrativo dei Monopoli di Stato.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1928 che determina i ruoli speciali del personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 5 luglio 1928 e successivi sull'ordinamento centrale e periferico dell'Amministrazione predetta;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, contenente provvidenze a favore dei chiamati alle armi, nell'assunzione da parte delle Amministrazioni statali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto del Ministero del tesoro del 21 novembre 1945 contenente la determinazione degli assegni mensili per il personale in prova;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 435, sull'ammissione ai concorsi pubblici con esenzione dal limite massimo di età, del personale statale non di ruolo che abbia cinque anni di lodevole servizio;

Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 72625/12106.2.7.4/1.3.1 in data 1° luglio 1946;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dodici posti di vice segretario (grado 11°) nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei Monopoli di Stato; sono accantonati altrettanti posti a favore di coloro che si trovino nelle condizioni di cui al regio decreto-legge 6 gennaio 1942, n. 27 e decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141.

Non possono partecipare al concorso le donne e coloro i quali abbiano già preso parte a due precedenti concorsi per la nomina a vice segretario nel ruolo amministrativo di 1ª categoria, gruppo *B*, dei Monopoli di Stato senza conseguirvi l'idoneità.

L'ammissione al concorso può essere negata con decreto Ministeriale non motivato e insindacabile.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesta, con esclusione di altri titoli di studio, la licenza d'istituto tecnico superiore (sezione commerciale). Sono ammessi anche i titoli di studio corrispondenti conseguiti ai termini dei precedenti ordinamenti scolastici.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 12, dovranno essere fatte pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato in Roma od agli uffici dipendenti dall'Amministrazione stessa (Direzioni compartimentali coltivazioni tabacchi, manifatture tabacchi, saline, uffici compartimentali d'ispezione, depositi generi di monopolio) non oltre il termine perentorio di giorni sessanta da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il personale straordinario e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire agli uffici anzidetti le domande nel termine sopra indicato per via gerarchica.

Gli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli, provveduto, ove occorra, tempestivamente a fare regolarizzare le domande loro presentate insufficientemente documentate o corredate da documenti non regolari, le trasmetteranno alla Direzione generale dei monopoli man mano che le avranno ricevute, con la indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

Le domande, firmate dagli aspiranti, dovranno contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza, nonchè la elencazione dei documenti allegati.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere prodotti i seguenti documenti, su prescritto foglio bollato e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante, alla data del presente decreto, abbia compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 31°.

Tale limite di età è elevato:

1) a 44 anni per gli invalidi di guerra e mutilati e invalidi per la lotta di liberazione, e per i decorati di medaglia al valore militare e croce di guerra al valore militare, oppure per i promossi per merito di guerra;

a 36 anni per coloro che pateciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 e per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico;

2) il limite massimo è inoltre aumentato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) del paragrafo 2 si cumula con quello di cui alla lettere *b*) ed entrambe con quella di cui al punto precedente, purchè complessivamente non si superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali, non viene computato, agli effetti dei limiti di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, e per il personale salariato di ruolo e non di ruolo, dipendente dalle Amministrazioni stesse, quando abbia compiuto cinque anni di lodevole servizio alla data della scadenza della presentazione delle domande;

b) il certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato dal quale risulta che il candidato gode dei diritti politici ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

d) certificato generale del casellario giudiziale;

e) certificato di buona condotta morale e civile, da rilasciarsi dal sindaco del Comune ove l'aspirante risiede da un anno e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni, ove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

f) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica.

Nel caso che l'aspirante abbia qualsiasi imperfezione, questa deve risultare specificatamente menzionata, con dichiarazione che essa non menoma l'attitudine fisica all'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia per accertare la loro completa idoneità agli speciali servizi d'istituto.

I candidati invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14 del regio decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo art. 15;

g) copia dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) o certificato di esito di leva o d'iscrizione nelle liste di leva.

Per comprovare la qualità di combattente dell'Africa Orientale o della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, deve essere presentata una dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari sui servizi resi in zona di operazioni.

Analogo documento presenteranno i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

Gli invalidi della guerra 1940-43 dovranno presentare inoltre il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero una dichiarazione rilasciata dalle competenti rappresentanze provinciali degli invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la loro qualità di invalido, ai fini della loro iscrizione sui ruoli provinciali di cui all'art. 3 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

I partigiani combattenti e i reduci dalla prigionia dovranno dimostrare la loro qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.

La qualifica di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia, in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

Gli orfani di guerra o dei caduti per la lotta di liberazione, i figli degli invalidi per la lotta di liberazione dovranno dimostrare tale loro qualità, i primi mediante certificato del competente Comitato dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, gli altri mediante esibizione del certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro a nome del padre;

h) diploma originale di licenza di cui al precedente articolo 2 o copia notarile dello stesso, debitamente legalizzato;

i) copia dello stato di servizio civile, rilasciata e autenticata dai superiori gerarchici con l'indicazione delle qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio.

Tale documento dovrà essere presentato dai candidati che siano impiegati di ruolo di una pubblica Amministrazione;

l) certificato rilasciato dal competente capo d'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione di assunzione in servizio straordinario nonchè la data d'inizio, la durata e la natura del servizio stesso.

Tale documento dovrà essere prodotto dagli aspiranti che facciano parte del personale civile non di ruolo, comunque denominato, dipendente dalle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, o del personale salariato di ruolo o non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni stesse, i quali aspirano alla esenzione del limite massimo di età;

m) stato di famiglia da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dei vedovi con prole;

n) fotografia recente del candidato con la sua firma autenticata dal sindaco o da un notaio, a meno che il concorrente dichiari nella domanda di essere provvisto di libretto ferroviario o di altro documento munito di firma e fotografia rilasciato da una pubblica Amministrazione.

Art. 5.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *i*) del precedente art. 4 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi da quella del presente decreto.

La legalizzazione della firma occorre nei casi previsti dalla legge.

I candidati che dimostrino di essere impiegati di ruolo in servizio civile presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*), *i*), *m*) di cui all'art. 4.

Art. 6.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate agli uffici dipendenti dall'Amministrazione dei monopoli dopo il termine di cui all'art. 3. Anche i documenti, compresi i titoli di preferenza, debbono essere presentati entro lo stesso termine.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altri Ministeri ad eccezione del titolo di studio del quale, in ogni caso, si deve produrre un certificato su competente carta da bollo rilasciato dall'Amministrazione presso la quale si trova il titolo originale.

Tuttavia i candidati i quali abbiano presentato i documenti per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze, potranno fare riferimento ai documenti come sopra presentati, ad eccezione della fotografia, purchè non siano scaduti di validità ai sensi del primo capoverso del precedente art. 5.

Art. 8.

L'esame consterà di tre prove scritte ed una orale che avranno luogo nei giorni e nelle sedi che saranno successivamente stabilite.

Le prove scritte e quella orale verteranno sulle materie di cui al programma allegato al presente decreto.

Art. 9.

La Commissione esaminatrice — da nominare con successivo decreto — sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° (che la presiede) e di tre funzionari di grado non inferiore al 6° in servizio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, di un professore di ragioneria presso un istituto tecnico.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate da un funzionario amministrativo dei Monopoli di Stato di grado non inferiore al 9°.

La Commissione ha facoltà di aggregarsi professori di lingue estere per le eventuali relative prove di esame sostenute dai candidati.

Art. 10.

Per lo svolgimento degli esami saranno osservate le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Ogni commissario disporrà di 10 punti per ciascuna prova scritta, di 10 punti per la prova orale e di 10 punti per ciascuna prova facoltativa di lingua estera.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, del punto ottenuto in quella orale e di un trentesimo di quello riportato in ognuna delle prove facoltative di lingue estere, classificate con almeno sei decimi.

Art. 11.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva ed approvata con decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

A parità di voti, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1934, n. 1176, e successive modificazioni.

Quando la precedenza non possa essere stabilita in base alle norme suindicate per parità di requisiti, essa sarà determinata dalla maggiore età.

Le benemerenze acquisite in dipendenza della guerra di Spagna non dànno titolo alle preferenze di cui al secondo comma del presente articolo.

I concorrenti dichiarati idonei, che eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati vice segretari salvo il periodo di prova non inferiore a mesi sei e conseguiranno la nomina alla effettività del posto previo giudizio del Consiglio di amministrazione.

Il personale in prova che, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione non sia ritenuto idoneo, è licenziato senza diritto ad indennizzo alcuno.

Sono esentati dal periodo di prova quelli che si trovino nelle condizioni di cui al 3° comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Ai nominati sarà prefisso un termine per assumere servizio nelle residenze che verranno ad essi assegnate.

Art. 13.

A coloro che conseguiranno la nomina a vice segretario competerà esclusivamente il rimborso della spesa personale di viaggio, in seconda classe, per raggiungere la residenza che verrà assegnata, nonchè un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale del grado 11°, secondo le vigenti disposizioni, oltre gli altri assegni accessori di diritto.

Qualora siano stati destinati a prestare servizio nel luogo della loro abituale residenza, l'assegno suddetto sarà ridotto alla metà.

Quelli provenienti da altri ruoli di personale statale conservano il trattamento stabilito dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

PROGRAMMA DELL'ESAME DI CONCORSO

Prove scritte.

Parte 1ª:

1. — Istituzioni di diritto civile e commerciale Principî di diritto amministrativo.

Parte 2ª:

1. — Nozioni di economia politica e di scienza delle finanze.

Parte 3ª:

1. — Computisteria e ragioneria delle aziende pubbliche e private, industriali in ispecie Contabilità generale dello Stato.

Prove orali.

1. — Le materie delle prove scritte.
2. — Principî di diritto costituzionale.
3. — Principî di statistica metodologica ed applicata (secondo il programma delle scuole medie).
4. — Legge organica sul monopolio dei sali e dei tabacchi (17 luglio 1942, n. 907).

La prova facoltativa di lingue estere consisterà nella traduzione scritta di un brano proposto dalla Commissione esaminatrice dall'italiano in una o più delle lingue (francese, tedesco, inglese, spagnolo) che il candidato avrà dichiarato di conoscere nella domanda di ammissione al concorso.

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3166)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per titoli e per esami alle funzioni di esattore e collettore delle imposte dirette.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 16 giugno 1939, n. 942;

Visto l'art. 15 del decreto Ministeriale 14 marzo 1946, numero 2718;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10411, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di esattore delle imposte dirette;

Visto il decreto Ministeriale 15 giugno 1946, n. 10412, che approva il bando per il conseguimento dell'idoneità, per titoli e per esami, alle funzioni di collettore delle imposte dirette;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione, che, in base all'art. 4 dei decreti Ministeriali 15 giugno 1946, numeri 10411 e 10412, scadeva il 6 settembre 1946, viene prorogato al 15 novembre 1946.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 agosto 1946

Il Ministro: SCOCCIMARRO

(3143)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo A, grado 10°) del Genio civile.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto Ministeriale 2 maggio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 24 luglio 1946, con il quale è stato indetto un concorso per la nomina al grado iniziale nel ruolo degli ingegneri del Genio civile;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al detto concorso;

A termine del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Decreta:

Il termine (22 ottobre 1946) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a 54 posti di ingegnere in prova (gruppo *A*, grado 10°) del Genio civile di cui alle premesse, è prorogato al 22 novembre 1946.

Roma, addì 18 settembre 1946

Il Ministro: ROMITA

(3163)

GIOLITTI GIUSEPPE, direttore SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.